

## SULLA RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER I DEBITI DI S.R.L. ESTINTA: L'ONERE DELLA PROVA DELLA RISCOSSIONE DELL'ATTIVO IN BASE AL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE

di **DILETTA LENZI**

*Nota a sentenza del 23 febbraio 2021*

ISSN 2420-9651

*In tema di effetti della cancellazione di società a responsabilità limitata dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, il disposto dell'art. 2495, comma 2 (oggi comma 3), c.c. implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.*

[CASS. CIV. - SEZ. I - 6 dicembre 2019, n. 31933](#)

*In tema di effetti della cancellazione di società a responsabilità limitata dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, il disposto dell'[art. 2495, comma 2 \(oggi comma 3\), c.c.](#) implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.*

**IL CASO** - Il socio unico di società a responsabilità limitata estinta contesta la decisione della Corte d'Appello di Milano che, nel confermare il giudizio in primo grado, lo aveva ritenuto responsabile nei confronti del creditore sociale rimasto insoddisfatto dalla liquidazione della società.

In particolare, con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione:

a) dell'art. 2495, comma 2 (il cui contenuto è oggi confluito nel comma 3 della norma, come modificato dall'[art. 40, comma 12-ter, lett. b\), d.l. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito con modificazioni da [l. 11 settembre 2020, n. 120](#), che ha introdotto un nuovo comma 2 che regola i tempi di iscrizione della cancellazione da parte del conservatore del registro delle imprese), nella parte in cui ammette la responsabilità dei soci di società di capitali cancellata dal registro delle imprese, nei confronti dei creditori insoddisfatti dalla liquidazione, «fino alla concorrenza delle somme da questi [i soci] riscosse in base al bilancio finale di liquidazione»;

b) e dell'[art. 2462 c.c.](#), che riconosce la responsabilità dell'unico socio di s.r.l. qualora non siano stati compiuti gli adempimenti previsti dal 2° comma della stessa norma (ossia, se non sia stata rispettata la disciplina in materia di conferimenti di cui all'[art. 2464 c.c.](#), o fin quando non siano stati integrati i requisiti di pubblicità imposti alle s.r.l. unipersonali dall'[art. 2470, comma 4, c.c.](#)).

Non rilevano qui i due ulteriori motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta, con il secondo motivo, l'omesso esame di fatti decisivi in ordine sia alla mancata distribuzione di somme al socio ricorrente all'esito della liquidazione della società, sia

all'adempimento delle condizioni indicate dall'[art. 2462 c.c.](#) al fine della limitazione di responsabilità; e, con il terzo motivo, la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente.

Nell'ambito del primo motivo, la Corte di Cassazione si concentra sulla prima doglianza e dunque sulla correttezza dell'interpretazione della fattispecie di cui all'[art. 2495 c.c.](#) da parte della Corte d'Appello di Milano, avverso la cui pronuncia il socio ha proposto ricorso.

**LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE** -Nell'affermare la responsabilità del socio ai sensi dell'art. 2495, comma 2 (oggi comma 3), c.c., la Corte d'Appello di Milano si era limitata a richiamare l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., ez. un., n. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 2013) che individua una dinamica di tipo “successorio” tra società estinta e soci esistenti al momento della cancellazione di una società dal registro dell'impresa, con la conseguenza che i debiti della stessa non liquidati al momento della cancellazione si trasferiscono in capo ai soci. Dall'individuazione del **fenomeno successorio**, la Corte d'Appello di Milano, richiamando le Sezioni Unite sopra citate, faceva discendere automaticamente la responsabilità *ex art.* 2495, comma 2 (oggi comma 3), c.c. dell'unico socio esistente al tempo dell'estinzione della società, nei confronti del creditore non soddisfatto in sede di liquidazione.

La Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, si trova dunque a valutare se «ai fini di vedere affermata la responsabilità dei soci della società estinta verso i creditori insoddisfatti basti evocare, richiamando il *dictum* di legittimità fissato dalle S.U. nelle sentenze n. 6070, 6071 e n. 6072 del 2013, il meccanismo di tipo successorio che ha luogo in capo a costoro in conseguenza dell'estinzione o si renda altrimenti necessario accertare se i soci abbiano tratto un qualche beneficio dalla liquidazione della società» (paragrafo 4).

Al riguardo, la Corte di legittimità contesta il percorso argomentativo del giudice d'appello nella parte in cui aveva previsto un automatismo tra il riconoscimento della legittimazione passiva in capo al socio di società estinta e la sua responsabilità [ex art. 2495 c.c.](#) Già le Sezioni Unite del 2013, richiamate in modo adesivo dal giudice di merito, avevano infatti specificato che i debiti non soddisfatti di società estinta si

trasmettono sì automaticamente ai soci esistenti al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese (in qualità di successori di quest'ultima), ma i soci ne risponderanno unicamente secondo il regime di responsabilità goduto durante la vita della società: «le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali» (Sezioni Unite 2013).

Criticando l'interpretazione della Corte d'Appello, la pronuncia in commento chiarisce che l'**ambito di responsabilità del socio** non può essere valutato in modo unitario. Per i soci limitatamente responsabili, in particolare, elemento necessario per la configurabilità della loro responsabilità per i debiti della società estinta è la riscossione di somme in sede di riparto di liquidazione. L'aver percepito dalla liquidazione parte dell'attivo della società è dunque, per le società di capitali, elemento della fattispecie prevista dall'art. 2495, comma 2 (oggi comma 3), c.c.

La sentenza in commento afferma dunque chiaramente come sia necessario mantenere distinti i piani della legittimazione processuale dei soci ad essere convenuti in quanto successori della società estinta, da un lato, e quello della loro responsabilità nei confronti del creditore rimasto insoddisfatto dalla liquidazione, dall'altro: «affermare la legittimazione di questi ultimi [i soci] ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione ai crediti sociali rimasti insoddisfatti» (paragrafo 10).

Per promuovere l'azione di cui all'art. 2495, comma 2 (oggi comma 3), c.c., il creditore non potrà dunque limitarsi ad asserire la qualifica di successore della società estinta in capo al socio, ma sarà tenuto a dimostrare che quest'ultimo ha percepito somme dalla liquidazione. Se un elemento di novità può rinvenirsi nella pronuncia in commento, infatti, esso si identifica con la puntualizzazione mossa dalla Corte in tema di **onere della prova**: se l'aver percepito somme dalla liquidazione della società è elemento della fattispecie di cui all'[art. 2495 c.c.](#), ne consegue che il pagamento del socio è fatto che deve essere provato da chi agisce in giudizio.

Nell'argomentare in questa direzione, la Corte di Cassazione richiama il suo più recente orientamento, in materia tributaria, che già aveva affermato la necessità dell'erario che voglia agire nei confronti del socio di società estinta di provare la riscossione da parte di quest'ultimo di una quota dell'attivo, ma da questa si discosta chiarendo come la

ripartizione dell'attivo sia presupposto della responsabilità dei soci [ex art. 2495 c.c.](#), ma non anche dell'assunzione in capo al socio della qualità di successore.

La Suprema Corte accoglie dunque il ricorso, ritenendo fondata la prima doglianza in ragione di un «manifesto errore di sussunzione» da parte della corte territoriale, e rinvia la causa davanti alla stessa Corte d'Appello di Milano.

Nel rinviare la questione, la Corte formula il seguente principio di diritto: «In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell'[art. 2495, comma 2, c.c.](#) [oggi comma 3°] implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio».

**OSSERVAZIONI** - La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese fa sorgere numerose questioni circa la sorte dei rapporti pendenti al momento dell'estinzione della società. Di seguito, ci si concentrerà unicamente sui profili espressamente trattati dalla Corte nella sentenza in esame.

La pronuncia si pone complessivamente in linea di continuità con gli indirizzi interpretativi precedentemente sposati dalla giurisprudenza; essa merita tuttavia attenzione con riguardo alle precisazioni mosse dalla Corte sul piano degli elementi costitutivi della fattispecie *ex art. 2495, comma 2 (oggi comma 3), c.c.* e rispetto ai connessi profili probatori.

In particolare, la sentenza in commento affronta tre temi principali:

- 1) la qualificazione del rapporto tra società di capitali e soci al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese;
- 2) i presupposti e i limiti della configurabilità della responsabilità dei soci di società estinta nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti dalla liquidazione della società;
- 3) e i profili probatori, con riguardo al contenuto e all'onere della prova funzionale al riconoscimento della responsabilità del socio *ex art. 2495, comma 2 (oggi comma 3), c.c.*

La Corte sorvola invece sul tema, preliminare, degli effetti conseguenti alla

cancellazione delle società commerciali – nello specifico delle società di capitali – dal registro delle imprese, richiamando, implicitamente, il diffuso orientamento giurisprudenziale successivo alla modifica dell'[art. 2495 c.c.](#) ad opera della riforma del 2003 ([d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#)). Secondo tale orientamento la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese è, di per sé, sufficiente a provocare l'immediata estinzione dell'ente societario anche laddove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società. Con le note pronunce delle Sezioni Unite del 2013 si supera dunque la tesi secondo la quale una società può considerarsi esistente finché titolare di rapporti giuridici pendenti attivi o passivi.

**1.** Una volta riconosciuta l'estinzione della società in conseguenza alla cancellazione dal registro delle imprese, si impone il tema della sorte delle obbligazioni sociali esistenti al momento della cancellazione.

Le già ricordate Sezioni Unite del 2013 hanno chiarito che le obbligazioni sociali non si estinguono con l'estinzione della società, ma si trasferiscono in capo ai soci esistenti al momento della cancellazione della stessa dal registro delle imprese. Il negare la trasferibilità delle obbligazioni sociali in capo ai soci ammetterebbe, infatti, che una decisione della società debitrice (quale quella di cancellarsi volontariamente dal registro delle imprese) possa espropriare unilateralmente il creditore del suo diritto.

A fronte della cancellazione di una società di capitali o di persone dal registro delle imprese si realizza dunque un fenomeno di successione a titolo universale, per quanto *sui generis*, con conseguente trasferimento (per quanto qui solo interessa) dei debiti insoddisfatti in capo ai soci.

Da ciò consegue che i debiti di cui potranno rispondere i soci non si configurano come debiti nuovi, ma mantengono invariata la causa e la natura giuridica originarie. Il socio acquisisce la qualità di **successore** e la legittimazione ai fini della prosecuzione del processo [ex art. 110 c.p.c.](#), con la conseguenza, ad esempio, che il titolo esecutivo giudiziale emesso a favore della società non perderà efficacia in caso di estinzione della stessa.

Ammettere, all'opposto, che «la volontaria estinzione dell'ente collettivo comporti, perciò, la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro di esso pendenti per l'accertamento dei debiti sociali tuttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori; sacrificio che non verrebbe sanato dalla possibilità di agire nei confronti dei soci, alle condizioni indicate dalla citata

disposizione dell'[art. 2495 c.c.](#), se quest'azione fosse concepita come diversa ed autonoma rispetto a quella già intrapresa verso la società, non foss'altro che per la necessità di dover riprendere il giudizio da capo e con maggiori oneri e col rischio di non riuscire a reiterare le prove già espletate» (già [Cass. civ.n. 6070 del 2013](#)).

Il creditore, inoltre, potrebbe comunque avere interesse a veder accertato il proprio diritto nei confronti dei soci, anche laddove non sussistano tutti i presupposti per la configurabilità della loro responsabilità – di cui si dirà immediatamente *infra* – ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie (così la stessa pronuncia in commento, al §10).

2. Al riconoscimento della configurazione di un fenomeno successorio quale conseguenza dell'estinzione della società, con conseguente trasferimento delle obbligazioni sociali in capo ai soci esistenti al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, non consegue, automaticamente, la responsabilità di tali soci [ex art. 2495 c.c.](#)

In particolare, i soci risponderanno *ex art. 2495*, comma 2 (oggi comma 3), c.c., in relazione al loro **statuto di responsabilità pendente società**; e, dunque, con il proprio patrimonio, se essi erano soci illimitatamente responsabili, e solo nei limiti di ciò che hanno percepito dalla liquidazione, se essi erano invece limitatamente responsabili. Con riguardo ai soci limitatamente responsabili, l'effettiva liquidazione e ripartizione dell'attivo assurge a «fondamento sostanziale e misura (nonché limite) della responsabilità di ciascuno dei successori» (così già [Cass. civ. n.15035 del 2017](#)).

Il piano del riconoscimento in capo ai soci della qualifica di successore della società estinta deve dunque essere mantenuto distinto da quello della responsabilità del socio nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti in sede di liquidazione. Ciò con una prima conseguenza: la percezione di riparti di liquidazione da parte del socio *non* è presupposto dell'assunzione della qualifica di successore in capo allo stesso, né tantomeno condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei confronti dei soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore verso la società. Tuttavia, la riscossione di somme secondo il bilancio di liquidazione è limite di responsabilità del socio [ex art. 2495 c.c.](#) (più precisamente, è discusso se il limite dei riparti di liquidazione sia da intendersi quale limitazione *di debito o di responsabilità*).

Tale limite, dunque, non si riflette sulla **legittimazione passiva** del socio, ma al più sull'interesse ad agire del creditore: la mancata percezione di somme derivanti dalla



liquidazione priverebbe i creditori sociali dell'interesse ad agire in responsabilità, non avendo alcuna utilità sulla quale rifarsi.

In conclusione, la previsione di cui all' art. 2495, comma 2 (oggi comma 3), c.c., secondo cui i soci rispondono «fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione», permette ai creditori sociali – precedenti o successivi alla data di cancellazione – di aggredire il patrimonio dei soci limitatamente responsabili soltanto nei limiti di quanto da loro ricevuto in sede di liquidazione.

Quanto ai beni sui quali i creditori possono far valere le proprie ragioni, la dottrina, con un'interpretazione estensiva del dato letterale dell'[art. 2495 c.c.](#), ritiene che questi debbano includere «tutto ciò che sia stato devoluto ai soci, a qualsiasi titolo, in sede di liquidazione e non solo le somme ripartite sulla base del piano di riparto» (MONDINI). I creditori potranno dunque agire *ex art.* 2495, comma 2 (oggi comma 3), c.c., su quanto dai soci percepito a titolo di acconti di liquidazione, di rimborso dei versamenti postergati [ex art. 2467 c.c.](#) o di restituzione dei versamenti in conto capitale; e ciò indipendentemente dalla buona o cattiva fede dei soci.

Il creditore potrà altresì rifarsi sulle c.d. “**sopravvenienze attive**”, espressione che sembra ricomprendere non solo le sopravvenienze che *sorgono* successivamente alla cancellazione, ma anche quelle che si *manifestano* dopo la cancellazione e che sono sorte da atti o fatti realizzati prima della cancellazione (questo secondo gruppo è ciò che [Cass. civ. n. 6070 del 2013](#) definisce “residui non liquidati”). Già con le pronunce a Sezioni Unite del 2013, infatti, la giurisprudenza aveva superato l'orientamento interpretativo che riteneva necessario procedere, in caso di attivo sopravvenuto, alla «cancellazione dell'iscrizione della cancellazione» dal registro delle imprese.

Secondo l'opinione prevalente, dunque, i diritti e i beni imputabili alla società e sopravvenuti successivamente all'estinzione, ma non ricompresi nel bilancio di liquidazione, «si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa», divenendo potenzialmente aggredibili dai creditori. Ciò «con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo» (così [Cass., sez. un., n. 6070 del 2013](#)). La teoria della rinuncia tacita ai crediti illiquidi è tuttavia contestata da parte della dottrina e da alcune pronunce

della Corte di Cassazione.

La sentenza in esame non affronta, invece, il tema se il socio risponda in proporzione alla partecipazione sociale detenuta o se dell'intero debito sociale in via solidale, per quanto nei limiti delle somme ricevute dalla liquidazione (ciò probabilmente in ragione dell'assenza di una pluralità di soci nel caso di specie). La seconda tesi appare tuttavia preferibile.

**3.** Il terzo e ultimo profilo oggetto d'esame, concernente **l'onere e il contenuto della prova** necessaria per agire in responsabilità [ex art. 2495 c.c.](#), è forse l'elemento più innovativo della pronuncia in commento.

Come già visto, il fatto che i soci ricevano una quota residua del patrimonio della società estinta è elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2495, comma 2 (oggi comma 3), c.c.

A tale affermazione consegue l'attribuzione all'attore – dunque al creditore e non al debitore – dell'onere di provare la reale percezione delle somme da parte dei soci. Più precisamente, il creditore dovrà provare sia la distribuzione dell'attivo sociale sia la riscossione del socio di una quota di esso.

Per quanto l'interpretazione proposta dalla Corte appaia certamente la più coerente con il quadro normativo processuale, essa apre a possibili criticità, in particolare, se si considera come non sia prevista alcuna pubblicità in caso di ripartizione ai soci di sopravvenienze attive che potrebbero non essere rappresentate nel bilancio di liquidazione. Il problema si pone poi, più in generale, con riferimento a tutte quelle società in cui il bilancio non deve essere depositato pubblicamente. L'impossibilità di conoscere la sopravvenienza di attività rende la prova dell'avvenuta distribuzione ai soci, di fatto, impossibile per i creditori sociali. Come già osservato in dottrina, un approccio più sensibile alle istanze di tutela dei creditori sociali dovrebbe imporre al socio convenuto la prova dell'assenza dei presupposti per la configurazione della responsabilità, ciò anche in ragione del principio di vicinanza della prova.

In conclusione, la regola di cui all'art. 2495, comma 2 (oggi comma 3), c.c., così come riformato nel 2003 e interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, propone una soluzione di equilibrio tra l'interesse dei creditori sociali a non veder compromessa la propria pretesa per effetto di un atto unilaterale della società debitrice, da un lato, e l'interesse dei soci limitatamente responsabili *pendente societate* a conservare tale regime di responsabilità anche successivamente all'estinzione dell'ente, dall'altro. La

soluzione individuata dal legislatore della riforma sembra orientata ad evitare che i soci di società estinta si avvantaggino in danno dei creditori sociali.

In questo quadro si inserisce la pronuncia in commento, che con le precisazioni ivi contenute in tema di onere della prova, potrebbe forse spostare il punto di equilibrio tra i due interessi sopra menzionati a favore dei soci, ciò quantomeno con riguardo alle sopravvenienze attive.

**RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E BIBLIOGRAFICI** - Oltre alla decisione in commento, nella recente giurisprudenza di legittimità deve segnalarsi: [Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060](#); [Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4061](#); [Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4062](#); [Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070](#); [Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6071](#); [Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6072](#); [Cass. civ., 24 maggio 2016, n. 10694](#); [Cass. civ., 26 giugno 2015, n. 13259](#); [Cass. civ., 23 novembre 2016, n. 23916](#); [Cass. civ., 31 gennaio 2017, n. 2444](#); [Cass. civ., 7 aprile 2017, n. 9094](#); [Cass. civ., 16 giugno 2017, n. 15035](#); [Cass., 22 giugno 2017, n. 15474](#); [Cass. civ., 18 agosto 2017, n. 20155](#); [Cass., 22 marzo 2018, n. 7236](#); [Cass. civ., 28 marzo 2018, n. 7724](#); [Cass. civ., 14 ottobre 2020, n. 28439](#). La dottrina in tema di estinzione di società è ampia; tra i maggiori contributi si segnalano, *ex multis*, P.F. MONDINI, *Art. 2495*, in P. ABBADESSA-G.B. PORTALE (diretto da), *Le società per azioni*, Milano, 2016, 2982 ss.; M. PERRINO, *L'estinzione delle società di persone*, in *Riv. dir. comm.*, I, 2011, 699 ss.; ID., *Scioglimento, liquidazione e cancellazione*, in M. AVAGLIANO (diretto da), *Diritto societario*, in G. PETRELLI (a cura di), *Formulario notarile commentato*, vol. IX, tm. 1 e 2, Milano, 2019, 96 ss.; M. PORZIO, *L'estinzione della società per azioni*, Napoli, 1959; G. POSITANO, *L'estinzione della società per azioni fra tutela del capitale e tutela del credito*, Milano, Giuffrè, 2012; V. SANNA, *Cancellazione ed estinzione nelle società di capitali*, Torino, 2013; M. SPERANZIN, *L'estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 2004, 514 ss.; ID., *Estinzione delle società nella recente giurisprudenza*, in G.A. RESCIO-M. SPERANZIN, *Patrimonio sociale e governo dell'impresa. Dialogo tra giurisprudenza, dottrina e prassi in ricordo di G.E. Colombo*, Torino, 2020, 416 ss.; M. S. SPOLIDORO, *Nuove questioni sulla*

*cancellazione della società davanti alle Sezioni Unite*, nota a [Cass., sez. un. 9 aprile 2010, n. 8426](#), in *Notariato*, 2020, 639 ss.; A. ZORZI, *L'estinzione delle società di capitali*, Milano, 2014; ID., *La cancellazione e l'estinzione delle società di persone (con alcune considerazioni più generali)*, in *Riv. dir. soc.*, 2016, 792 ss.